

## **Capitolo XIII**

### **DEI RAPPORTI FRA I MEMBRI DELL' ÉQUIPE SANITARIA E L' ISTITUZIONE SANITARIA**

**Art. 207.** I rapporti fra i membri dell' Équipe sanitaria e le Istituzioni sanitarie, siano esse pubbliche che private, mutualistiche, comunitarie, delle Forze Armate, devono essere etici ed armonici, nell' intento di evitare ogni coazione, specie se provocata da condizionamenti economici.

**Art. 208.** L' équipe sanitaria e l' Istituzione privilegiano l' assistenza del paziente che si presenta alla visita. Il medico curante è il responsabile nell' offrire a quest' ultimo l' adeguata assistenza fisica e psicologica, così come le dovute spiegazioni ai congiunti.

**Art. 209.** In nessun caso l' équipe sanitaria può accettare nessun tipo di discriminazione da parte dell' Istituzione in cui lavora.

**Art. 210.** L' équipe sanitaria, specie il Dirigente, sono responsabili della qualità dell' assistenza e hanno l' obbligo di informare e di chiedere alle autorità dell' istituzione dove svolgono le proprie attività, la soluzione di guasti o di carenze che compromettano in qualche forma l' atto medico. Il membro dell' équipe sanitaria non deve far parte di nessun progetto di assistenza che limiti le proprie capacità di decidere ciò che sia meglio per l' assistito.

**Art. 211.** I rapporti contrattuali fra l' Équipe sanitaria, da una parte, e l' Istituzione od ogni addetto alla Sicurezza sociale, dall' altra, assicurano la vigenza delle norme etiche fondamentali di dignità e di rispetto meritati dal professionista e dall' assistito. Occorre agire in modo che le Associazioni di categoria sorveglino l' adempimento delle norme.

**Art. 212.** Gli Ospedali e le Istituzioni con dipendenti dell' équipe sanitaria sono obbligati a promuovere l' ordine di merito dei medici dell' Ospedale, che prevede l' accesso per concorso aperto con stabilità, graduatoria e pensionamento, oltre alle condizioni specifiche. È consigliabile l' associazione sindacale, con degli statuti che difendano il lavoro professionale, purché non contraddittori con il presente Codice.

**Art. 213.** I membri dell' équipe sanitaria hanno il diritto ad una retribuzione degna. Le loro mensilità o l' onorario devono essere saldati nelle date opportunamente pattuite.

Non è mancanza etica il reclamo degli stessi in sede giudiziaria da parte del professionista se ciò fosse necessario.

**Art. 214.** Incorrono in grave mancanza etica le Istituzioni sanitarie e i loro dirigenti o amministratori qualora assumessero professionisti ed équipe di professionisti i cui membri non avessero i requisiti previsti da questo Codice. Lo stesso principio è applicabile nel caso in cui imponessero mansioni al di fuori delle funzioni o delle competenze di ogni professionista.

**Art. 215.** Le istituzioni sanitarie devono tenere le risorse e la struttura fisica nelle condizioni proprie e ambientali di lavoro come previsto dalla normativa in vigore in materia e con l' attrezzatura ed il materiale di biosicurezza che garantiscano la qualità dell' assistenza sanitaria e che prevengano le malattie di lavoro del personale addetto. All' uopo devono essere implementati sistemi di certificazione e di controllo della qualità.

**Art. 216.** Le istituzioni sanitarie e i loro dirigenti e amministratori, siccome sono i centri ospedalieri (pubblici, privati o mutualistici) che lavorano con una "popolazione soggetta", sono responsabili etici e legali del fatto che i prodotti medicinali forniti ai propri utenti abbiano i requisiti necessari a garantirne la qualità, indipendentemente dal metodo di acquisto.

**Art. 217.** Il segreto professionale e di confidenzialità sono diritti inalienabili degli assistiti; l' équipe sanitaria è obbligata a diventarne geloso custode. Le istituzioni sanitarie devono agire consensualmente con i professionisti per disciplinare il fatto che il contenuto delle relazioni e delle certificazioni impediscano la lesione dei predetti diritti, oltre a curare ogni forma che, all' interno dell' Istituzione, possa violare il segreto professionale.

**Art. 218.** Il controllo dei membri dell' équipe sanitaria è ammissibile soltanto se eseguito dai colleghi all' interno degli enti a cui appartengono.

**Art. 219.** I membri dell' équipe sanitaria alle dipendenze di istituzioni dell'area sono obbligati a difendere il proprio diritto di prescrivere liberamente. Hanno d'altronde l' obbligo dell' uso razionale dei mezzi diagnostici e terapeutici, evitando indicazioni smisurate o inutili (Medicina non necessaria).

**Art. 220.** È grave mancanza etica il fatto che un membro dell' équipe sanitaria sia legato a enti o ad aziende che producano, distribuiscano o smerchino farmaci, attrezzi monouso, protesi e/o attrezzature tecnologiche. Non può inoltre ricevere denaro o altre regalie per prescrivere determinati prodotti od effettuare procedure che comportino in qualche forma un accordo tacito per il beneficio pecuniario o promozionale dell' ente o dell' istituzione che lo propone.

**Art. 221.** I dirigenti di tutte le istituzioni sanitarie con ricovero stimoleranno la costituzione del Comitato di Etica professionale.

**Art. 222.** Indipendentemente dall' istituzione sanitaria in cui lavorano, i membri dell' équipe sanitaria osserveranno completamente i doveri professionali e amministrativi cui sono soggetti dal vincolo contrattuale.

**Art. 223.** Le istituzioni sanitarie non possono essere utilizzate per lotte politiche partitiche. Il professionista sanitario dirigente è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Codice.